



# PROVINCIA DI AREZZO

## **REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA VOLONTARIA VENATORIA E ITTICA**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 14.04.2009**



# PROVINCIA DI AREZZO

## Art. 1

### Finalità ed ambito di applicazione

1. La Provincia di Arezzo, in armonia con i principi della legge e dell'art. 6 dello Statuto dell'Ente, si impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa, l'economicità, la snellezza, l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento amministrativo nella misura più ampia possibile.
2. Il regolamento si applica al procedimento amministrativo, teso all'ottenimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all'art. 163, comma 3° lett. a) e b) del D.Lgs. 112/98 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 157/92 e dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi sulla Pesca, approvato con R.D. n.1604 del 8.10.1931 e dell'art. 22 della L. 14.07.1965, n. 963.
3. Il riconoscimento può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza di presupposti di legittimità, o condizioni tecniche o valutazioni e accertamenti meramente tecnici, comprendenti anche valutazioni in ordine alla opportunità a rilasciare il provvedimento finale.

## Art. 2

### Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.

1. La qualifica di G.G.V. Venatoria può essere concessa a coloro che siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall'Amministrazione Provinciale e conseguito a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi dell'art. 27, comma 4°, della L.157/92 e dell'art. 138 del T.U.L.P.S.. L'esame non è richiesto per le G.G.V. che intendono richiedere il riconoscimento di agente giurato addetto alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne.

In particolare il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve:

- 1) essere cittadino italiano o cittadino europeo;
- 2) avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell'art. 1 L. 8.3.1975, n. 39);
- 3) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- 4) non avere riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente, né di avere procedimenti penali in corso, di qualunque genere e natura;
- 5) non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.;
- 6) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V., accertata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (certificato anamnestico e certificato di sana e robusta costituzione fisica);
- 7) residenza in Provincia di Arezzo, salvo gli accordi di cui all'art. 16.

## Art. 3

### Modalità per l'attivazione del procedimento

1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve essere avanzata, all'Amministrazione Provinciale, tramite una associazione venatoria, agricola, di protezione ambientale o della protezione animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e dalle associazioni dei pescatori. Durante il periodo di validità del decreto di



# PROVINCIA DI AREZZO

G.G.V., non è consentito alla singola G.G.V. cambiare direttamente associazione di appartenenza, se non attraverso la procedura di nuova concessione. Per la nomina degli agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne non è necessario appartenere alle associazioni sopradette, ma, su richiesta diretta dell'interessato, possono essere nominati ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 1604/31 e dall'art. 22 della Legge n. 963/65 dalla Regione, dalle Provincie e da chiunque abbia interesse mantenendole a proprie spese.

2. La richiesta in carta legale, secondo la allegata modulistica tipo, deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'associazione richiedente e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafici del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.
3. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi della Legge 4.1.1968, n. 15, nella quale, sotto la propria personale responsabilità, l'aspirante G.G.V. dichiara di possedere i requisiti di cui ai numeri: 1,2,3,4,5, del precedente articolo 3.
4. Alla richiesta stessa dovrà essere allegata un'autorizzazione per il trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi della L. 675/96, sottoscritta dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento, formulata sulla base del modello allegato al presente regolamento.
5. Il decreto concesso potrà essere ritirato solo dal presidente dell'associazione richiedente, da suo delegato, o dalla G.G.V. stessa.

## **Art. 4**

### **Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione**

1. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro venti giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
2. Qualora le integrazioni richieste non pervengano entro trenta giorni, la domanda sarà archiviata.

## **Art. 5**

### **Acquisizione di informazioni o pareri**

1. L'organo di altra pubblica Amministrazione che viene chiamato ad esprimere, nel corso del procedimento, un parere od una determinazione dovuti per legge o regolamento, determina che il termine fissato per la conclusione è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere o della determinazioni, ai sensi dell'art. 16, commi 1, 4 e 5 della Legge 241/90.
2. In caso di inosservanza di tale termine da parte dell'Amministrazione interpellata, per omessa trasmissione del parere o per mancata rappresentazione di ulteriori esigenze istruttorie, gli uffici della Provincia hanno facoltà di far luogo agli adempimenti procedurali di competenza e all'adozione dell'atto finale indipendentemente dall'acquisizione del parere o della determinazione.

## **Art. 6**

### **Controlli**

1. Il controllo sull'operato delle G.G.V. viene attuato dal Corpo di Polizia Provinciale, sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello comportamentale e della funzionalità, mirato essenzialmente a considerare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza svolta nel campo della tutela della fauna omeoterma e della fauna ittica.



# PROVINCIA DI AREZZO

2. I controlli sulle dichiarazioni rese, ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15, in sede di autocertificazione sono effettuati dal Corpo di Polizia Provinciale.

## **Art. 7**

### **Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio**

1. Il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda.
2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, e deve essere corredata, ove necessario, dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 10 della legge 4.1.1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della Legge 7.8.1990, n. 241.

## **Art. 8**

### **Termine per la conclusione del procedimento**

1. Il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito di giorni 150 (centocinquanta), decorrenti dall'inizio del procedimento stesso.
2. Il termine indicato costituisce termine massimo e la sua scadenza non esonera gli organi competenti dal provvedere con sollecitudine. E' in facoltà dell'Amministrazione concludere il procedimento entro termini più brevi.
3. Si può disporre, nei casi di necessità, affinché singoli atti vengano istruiti ed adottati con urgenza.
4. Qualora per fondate difficoltà il termine fissato per la conclusione del procedimento non possa essere rispettato il responsabile ne dà comunicazione all'interessato, motivando le ragioni del ritardo ed indicando un termine entro cui verrà adottato l'atto.

## **Art. 9**

### **L'unità organizzativa**

1. La responsabilità del procedimento è individuata nell'Ufficio del Segretario Generale della Provincia di Arezzo.
2. Ove risulti necessario, il Segretario Generale può individuare, per singoli procedimenti e con atto motivato, il relativo responsabile.

## **Art. 10**

### **Funzioni del responsabile**

1. Il responsabile può affidare, in via generale o per un tempo determinato e salvo revoca, a dipendente addetto la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.
2. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate nell'art. 6 della legge e nelle altre leggi che ne determinano le attribuzioni, nonché i compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, ivi compresi quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della Legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.



# PROVINCIA DI AREZZO

3. Il nominativo del responsabile del procedimento è comunicato, a cura dello stessa unità organizzativa, ai soggetti di cui all'art. 7 della legge e, su richiesta, ai soggetti di cui all'art. 9 della stessa.
4. Il responsabile del procedimento, oltre alle attribuzioni di cui al presente regolamento, svolge i compiti previsti dalla legge.
5. Decorsi inutilmente il termine di conclusione del procedimento amministrativi fissato dall'art. 2 della Legge 7.8.1990, n. 241 e dell'art. 8 del presente regolamento, l'interessato può produrre istanza al Segretario Generale, quale responsabile del procedimento, il quale è tenuto a provvedere direttamente nel termine di trenta giorni.

## **Art. 11**

### **Modalità di partecipazione**

1. Gli interessati possono prendere visione degli atti istruttori relativi a procedimenti in corso, che li riguardano.
2. Gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine non superiore ai due terzi dell'intera durata del procedimento.
3. Nel corso del procedimento, e comunque non oltre il tempo previsto nel comma precedente, gli interessati possono produrre documentazione aggiuntiva o rettificativa di parti non sostanziali oppure addurre osservazioni e pareri.

## **Art. 12**

### **Validità temporale del riconoscimento**

1. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. ha durata di 2 (due) anni dalla data del rilascio ed è soggetto a convalida, con le modalità stabilite dal successivo art. 13.
2. Alle G.G.V. viene rilasciato un documento di riconoscimento, su modello predisposto dalla Provincia, contenente i dati anagrafici l'associazione di appartenenza, il territorio in cui possono essere svolte le funzioni, le generalità e la foto dell'interessato.
3. Successivamente alla nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco del comune di residenza. Di tale giuramento dovrà essere trasmessa copia all'ufficio competente.

## **Art. 13**

### **Convalida biennale del riconoscimento**

1. Il soggetto al quale sia riconosciuta la qualifica di G.G.V. è tenuto a presentare, almeno 60 giorni prima della data di scadenza del decreto biennale, la documentazione prevista ai punti 4, 5 e 6 dell'art. 2, unitamente alla richiesta di rinnovo.
2. Qualora emergano motivi ostativi al permanere del riconoscimento di G.G.V. sarà provveduto all'immediata revoca del riconoscimento di G.G.V., ai sensi del successivo art. 14.

## **Art. 13 - bis**

### **Idoneità al rinnovo del decreto per la vigilanza venatoria**

La Provincia ogni 2 (due) anni, in sede di rinnovo del Decreto di G.G.V., chiede agli interessati il possesso di un nuovo attestato di idoneità, rilasciato a seguito della partecipazione ad un corso di aggiornamento.



# PROVINCIA DI AREZZO

Il nuovo attestato di idoneità deve, comunque, essere conseguito trascorsi 6 (sei) anni dal primo rilascio del Decreto di G.G.V., nonché a seguito di sospensione della qualifica di G.G.V. per la durata di almeno 2 (due) anni, come pure nel caso di rinuncia alla qualifica stessa o di interruzione, per qualunque ragione, nella sequenza delle richieste di rinnovo, a seguito del superamento di apposito esame presso la preposta Commissione provinciale.

## **Art. 14**

### **Sospensione e Revoca del riconoscimento**

1. La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione a tempo indeterminato della qualifica di G.G.V..
2. La sospensione dal riconoscimento della nomina a G.G.V. e del rinnovo biennale è altresì disposta qualora siano commesse le violazioni amministrative, previste al comma 5° dell'art. 2 del presente regolamento. Tale sospensione sarà graduata sulla base della gravità delle violazioni contestate ed avrà una durata da 2 a 5 anni. Potrà inoltre essere disposta la revoca per le violazioni più gravi.
3. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica di G.G.V..
4. La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di rinnovo annuale. In tal caso a carico del soggetto sarà attivato un procedimento penale dinanzi all'Autorità giudiziaria, per il reato di cui all'art. 495 del C.P..

## **Art. 15**

### **Poteri e compiti**

1. Le G.G.V. possono compiere tutti gli atti di accertamento previsti dall'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689, redigendo i conseguenti verbali per le violazioni alla normativa che regola l'attività venatoria, la pesca sportiva.

## **Art. 16**

### **Accordi con province confinanti per particolari comuni esigenze**

1. Al fine di migliorare il servizio di vigilanza nelle zone di confine, possono essere stipulati accordi con province confinanti al fine di nominare G.G.V. cittadini residenti in dette provincie per la gestione di particolari e ben individuati territori o tratti di fiume di interesse comune.

## **Art. 17**

### **Limitazione della validità del decreto**

In casi particolari le associazioni venatorie possono richiedere l'emissione di decreto di G.G.V. la cui validità sia limitata alla vigilanza di zone addestramento cani delle stesse associazioni con esclusione di ogni altro ambito territoriale. In tale caso, ove l'autorizzazione della zona venga a scadere, non sia rinnovata, o sia revocata prima della scadenza del decreto di G.G.V., lo stesso decreto cesserà anticipatamente la sua efficacia.



Al Sig. PRESIDENTE  
PROVINCIA DI AREZZO  
Piazza della libertà n. 3 - AREZZO

**Oggetto: Rilascio Decreto di approvazione a Guardia Giurata ai sensi del T.U.L.P.S. e dell'art. 163, punto 3, lett. a) b) del DLT 31/03/1998 Num. 112.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Presidente Pro-  
Tempore dell'Associazione \_\_\_\_\_ con la presente,

CHIEDE

ai sensi della normativa in oggetto,

Il Riconoscimento

Il Rinnovo

del Decreto di Guardia Giurata

Venatoria

Ittica

in favore del Sig. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_,

residente in comune \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

n. tel. \_\_\_\_\_ @mail \_\_\_\_\_

Alla presente istanza si allega la documentazione prevista dall'art. 138 del sopra citato T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 in particolare:

- 1) documentazione relativa ad avere adempiuto gli obblighi di leva (riconoscimento)
- 2) copia del titolo di studio (riconoscimento)
- 3) fotocopia della carta di identità (riconoscimento)
- 4) n. 2 foto formato tessera uguali e recenti (riconoscimento)
- 5) certificato medico di idoneità fisica a svolgere le funzioni di Guardia Giurata, redatto da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (certificato anamnestico e certificato di sana e robusta costituzione)
- 6) 1 marca da bollo €.10.33 da apporre sul decreto.

Distinti saluti.

Arezzo, \_\_\_\_\_

Il Presidente dell'Associazione

\_\_\_\_\_

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ sopra generalizzato dichiara di voler prestare servizio come Guardia Giurata dell'Associazione \_\_\_\_\_.

*Dichiara inoltre di avere in corso di rinnovo l'autorizzazione per porto d'arma individuale presso la Prefettura di Arezzo.*

Arezzo, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI**  
(L. 15/68 art. 2, D.P.R. 403/98 art. 1, D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità penali previste dall'ordinamento in caso di dichiarazioni mendaci, ai fini dell'emanazione del decreto di nomina a guardia giurata, dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

- a)** di essere cittadino italiano o cittadino europeo
- b)** avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell'art. 1 L. 08.03.1975, n. 39)
- c)** essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo
- d)** di godere dei diritti civili e politici
- e)** di non avere riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente, né di avere procedimenti penali in corso, di qualunque genere e natura
- f)** non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.
- g)** essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell'attività G.G.V., accertata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- h)** di non svolgere servizio di vigilanza sulle proprie proprietà o su proprietà appartenenti a parenti o affini (art. 251 del Reg. R.D. 6 Maggio 1940, n. 635)

Arezzo, \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_